

Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale

Circolare n.47/2001

Protocollo n. 102865 del 3 maggio 2001

Oggetto : Legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416". Capo III^, articoli 12 e 14 in materia di ulteriori interventi a sostegno del settore editoriale. - Decreto Legge 5 Aprile 2001, n. 99, art. 3, c.1, lett. a) e b).

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
(per il tramite delle D.R.L.)
Agli Assessorati Regionali per il Lavoro e Politiche per L'occupazione
Loro sedi
Alla segreteria dell'On.le Ministro
Sede
Al Gabinetto dell'On.le Ministro
Sede
Al Sottosegretario di Stato
Sen. Ornella Piloni
Sede
Al Sottosegretario di Stato
On.le Paolo Guerrini
Sede
Alle Divisioni I delle D. G.
Sede
Al Presidente del Comitato Istruttoria Tecnica Intervento Straordinario Integrazione
Salariale
Sede
Al S.E.C.I.N.
Sede
All'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità
Sede
Al Comando Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro
Via Pastrengo 22, 00185 - ROMA
Alle OO.SS. dei lavoratori
Loro sedi
Alle Associazioni Datoriali
Loro sedi
Agli Enti Previdenziali
Loro sedi

Nella Gazzette Ufficiali del 21 marzo 2001, n. 67 e del 5 aprile 2001, n. 80, sono state pubblicate le due normative citate in oggetto, entrate in vigore entrambe il 5 aprile u.s..

Gli articoli 12 e 14 del Capo III^ della legge 62/01 modificano o integralmente sostituiscono gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativamente ai benefici di Cassa integrazione

guadagni straordinaria e di prepensionamento che possono essere accordati ai lavoratori del suddetto settore.

Introducendosi, pertanto, tramite i citati articoli, alcune novità nella disciplina specifica del comparto, si ritiene necessario fornire indicazioni in ordine al contenuto di tali norme, nonché impartire disposizioni applicative delle stesse.

Non appare, in primo luogo, superfluo ribadire che la nuova disciplina della legge n. 62/2001 mantiene ferma la natura di normativa speciale, in quanto non espressamente modificata dalla legge n. 223/91, attribuita agli articoli 35, 36 e 37 della legge n. 416/81, dall'art. 7, comma 3, della legge n. 236/93.

Ciò premesso, e per venire allo specifico delle disposizioni di cui trattasi, si evidenzia che l'art. 12 – "Trattamento straordinario di integrazione salariale" – apporta modifiche all'art. 35 della sopra richiamata legge n. 416, così che:

- il trattamento CIGS può essere fruito dai giornalisti professionisti, dai pubblicisti e dai praticanti, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale (comma 1, lett. a).

E' stato, dunque, reintrodotta il beneficio in favore dei giornalisti dei giornali periodici, cessato nel 1997;

- nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione, i provvedimenti concessivi della prestazione sono adottati, con valenza semestrale e nel limite massimo di ventiquattro mesi, dal ministro del lavoro; i periodi di fruizione dell'integrazione salariale sono riconosciuti utili di ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono coperti da contribuzione figurativa e danno diritto all'assistenza sanitaria, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 164/75 (comma 1, lett. b).

Rispetto alla precedente formulazione della norma è stato, ovviamente, eliminato il riferimento agli accertamenti del CIPI – soppresso nel 1994 – e si è fatto espresso richiamo alle procedure attualmente vigenti per la concessione del trattamento CIGS, anche ai fini del prepensionamento.

L'art. 14 della legge n. 62 ha sostituito l'art. 37 della legge n. 416/81 in materia di esodo e prepensionamento.

In base alla nuova norma, i lavoratori del settore, con esclusione dei giornalisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici (art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.L. 99/2201), hanno facoltà di optare – entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento CIGS, ovvero, nel corso del godimento del beneficio, entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi esplicitamente individuati:

- per il trattamento di pensione, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, i lavoratori poligrafici (lett. a);
- per l'anticipata liquidazione della pensione, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, solo nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, i giornalisti professionisti, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa (lett. b).

Rispetto alla pregressa normativa, va segnalato che:

- viene mantenuta l'esclusione dal beneficio di cui all'art. 37 della legge n. 416 per i giornalisti delle imprese editrici di periodici;
- il contingente di lavoratori poligrafici, che potranno accedere al suddetto beneficio, viene definito dal Ministero del Lavoro con il decreto di concessione del trattamento in questione;

- per quanto riguarda il personale giornalistico viene sostanzialmente riproposto - relativamente alle condizioni in cui il beneficio può essere accordato (contingentamento dei possibili beneficiari e causale di intervento che dà luogo al trattamento) quanto previsto dall'art. 59, comma 27, della legge n. 449/97.

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 37, come sostituito dall'art. 14 della legge n. 62, dettano disposizioni in materia di integrazione ed anzianità contributiva; di rapporti tra la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai per l'industria e la gestione pensionistica e di compatibilità tra il trattamento di pensione e prestazioni di disoccupazione.

Il comma 2 dell'art. 14, infine, costituisce disciplina transitoria tra previgente ed attuale normativa, disponendo che l'art. 37, comma 1, lett. a), e comma 2, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 14, legge n. 62, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici delle imprese indicate dal medesimo art. 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro, antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 62/2001 (5 aprile 2001) accordi sindacali in ordine al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'art. 35 della stessa legge n. 416/81.

Ciò premesso, nel merito delle nuove norme, si ritiene necessario fornire le seguenti disposizioni applicative.

ARTICOLO 12.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale)

Come indicato nella circolare n. 64 del 20 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 258 del 4 novembre 2000 (pag. 24 – paragrafo EDITORIA), le istanze di Cassa integrazione guadagni straordinaria anche ai fini del prepensionamento, e di solidarietà, inviate o presentate ai sensi della legge n. 416/81 e successive modificazioni ed integrazioni, soggiacciono, sotto il profilo procedimentale, alle norme del d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento CIGS e di solidarietà.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 62/2001, non possono, tuttavia, essere applicate le norme regolamentari di seguito indicate:

- **art. 3, comma 1**, in quanto la disciplina novellata stabilisce che il Ministro del lavoro adotta i provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per periodi semestrali consecutivi: ne consegue che ciascuna domanda di concessione del predetto trattamento è riferita ad un periodo massimo di sei mesi (anziché dodici mesi);
- **art. 4**, ritenendosi necessario, nei casi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale, che vengano eseguiti dal competente Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro, a seguito di ogni richiesta semestrale, gli accertamenti di propria competenza, entro i venti giorni dalla presentazione di ciascuna domanda, come previsto dal comma 2 dello stesso art. 4;
- **art. 9, comma 1**, stante la già citata formulazione dell'art. 12, comma 1, lett. b), secondo cui i decreti sono adottati per periodi semestrali consecutivi.

Da quanto sopra esposto consegue che i termini di conclusione del procedimento, fissati dall'art. 8 del regolamento in questione, devono ritenersi applicabili con le seguenti modalità:

CRISI AZIENDALE E FATTISPECIE EX ART. 35, COMMA 3, LEGGE N. 416/81. TRENTA GIORNI (art. 8, comma 1, lettera a), dalla data di ricezione di ciascuna domanda semestrale da parte della Div. XI^a della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale;

RIORGANIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E CONVERSIONE AZIENDALE. SESSANTA GIORNI (art. 8, comma 1, lettera c), dalla data di ricezione di ciascuna domanda semestrale da parte della Div. XI^a della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale: tale termine, in quanto occorre tenere conto della tempistica prevista dal sopra richiamato art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 218, affinché il competente Servizio ispezione svolga le prescritte verifiche (venti giorni dalla presentazione della domanda).

Relativamente all'accertamento delle causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale da sottoporre all'istruttoria tecnica selettiva del Comitato Tecnico, devono ritenersi applicabili i seguenti termini di conclusione del procedimento:

NOVANTA GIORNI (art. 8, comma 2, lettera c) dalla data di ricezione della prima domanda semestrale da parte della Div. XI[^] della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale: tale ufficio, infatti, ricevuta la domanda relativa al primo semestre dell'intervento CIGS, deve attendere la verifica ispettiva (venti giorni dalla presentazione della domanda al Servizio ispezione), nonché svolgere l'iter istruttorio ai fini della redazione di una relazione tecnica, illustrativa del piano predisposto dall'impresa, da trasmettere al Comitato Tecnico ai fini della formulazione del parere sul piano stesso.

L'esito dell'istruttoria tecnica selettiva, effettuata dall'organo collegiale, recepito dal parere da formularsi entro venti giorni, deve poi essere ufficialmente comunicato alla sopra citata Div. XI[^], che predisporrà il decreto di concessione ovvero di reiezione del trattamento richiesto.

SESSANTA GIORNI (art. 8, comma 1, lettera c) dalla data di ricezione da parte della Div. XI[^] della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale delle domande semestrali di proroga successive al primo semestre, dovendosi tenere conto dei venti giorni occorrenti al Servizio ispezione per gli accertamenti della regolare attuazione del piano: tale termine, sempreché il Comitato Tecnico non ritenga necessaria un'ulteriore valutazione del piano, ad esempio, dopo i primi dodici mesi, nel qual caso il termine tornerebbe ad essere quello di **NOVANTA GIORNI** (art. 8, comma 2, lettera c).

Si fa presente che il procedimento precedentemente sopra riportato deve intendersi applicabile anche alle istanze presentate ai soli fini della concessione del trattamento del pensionamento anticipato, di cui all'art. 14 della legge 62/01.

Per quanto, infine, riguarda la specialità della disciplina sull'editoria, che – come preliminarmente evidenziato – rimane ferma, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 62/2001, si richiama quanto a suo tempo disposto nella circolare n. 108 del 23 novembre 1994, nonché nella circolare n. 71 del 5 giugno 1995, emanate da questa Amministrazione.

ARTICOLO 14 **(Esodo e prepensionamento)**

Ai fini dell'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi e contributivi di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 37 della legge n. 416/81, come sostituito dall'art. 14 della legge n. 62/2001, le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale e le imprese editrici di periodici possono richiedere l'accertamento delle causali di crisi, riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale, ovvero di quella di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/81, qualora l'accesso al beneficio riguardi i lavoratori poligrafici; nel caso in cui il prepensionamento riguardi anche o solo il personale giornalistico con esclusione delle imprese editrici di periodici, – ferme restando le cause di intervento per crisi o di cui al sopra richiamato art. 35, comma 3 – il riconoscimento della causale di ristrutturazione o di riorganizzazione deve conseguire alla presenza di oggettivi elementi, che denotino una critica situazione dell'impresa.

Come precedentemente ribadito sono esclusi dall'istituto del pensionamento anticipato i giornalisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici (art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. 99/01), è opportuno, comunque, precisare che detta esclusione non opera per i pubblicisti, che in base all'articolo 76 della legge 388/00, optano o opteranno per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Si è già avuto modo di evidenziare che, nel sostituire l'art. 37 della legge n. 416/81, l'art. 14 ha disposto, anche per i lavoratori poligrafici, il contingentamento delle unità che possono accedere al pensionamento anticipato, già previsto, invece, per i giornalisti professionisti.

Si rammenta che con direttiva del 24 novembre 1998, la Direzione generale della previdenza di questo Ministero ha individuato nella consultazione sindacale ex art. 5 della legge n. 164/75, la sede in cui le imprese del settore dell'editoria e le organizzazioni sindacali interessate indicano il numero di unità prepensionabili (oltre, naturalmente a quelle interessate alla sospensione in CIGS), distinte tra settore poligrafico e settore giornalistico, specificato, altresì, per ogni unità aziendale riguardata dall'intervento straordinario di integrazione salariale.

Alla luce di quanto stabilito dal d.P.R. n. 218/2000, art. 2, quindi, sarà in occasione dell'esame congiunto – svolto nelle sedi territoriali o in quella ministeriale, come individuate dalle lettere a) e b) dello stesso art. 2 – che le parti indicheranno il numero di lavoratori poligrafici e/o di giornalisti in possesso dei requisiti legislativamente previsti per accedere al beneficio del prepensionamento, contingente che costituisce il limite che il Ministero del lavoro riconoscerà per l'ammissione al trattamento.

In caso di positivo esito dell'accertamento della causale invocata dall'impresa, restano ferme le modalità operative di adozione dei provvedimenti di ammissione al beneficio esplicitate nella già citata direttiva del 24 novembre 1998.

ARTICOLO 14, COMMA 2 **(Disciplina transitoria)**

Come rappresentato, tale disposizione prevede che, esclusivamente per i lavoratori poligrafici, continua a trovare applicazione la previgente normativa di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) e comma 2 della legge n. 416/81, anche per ciò che riguardano i requisiti e i benefici contributivi, a condizione che gli accordi sindacali, ex richiamato art. 2 del regolamento di semplificazione DPR 218/00, siano stati stipulati **e già trasmessi** alla Div. XI[^] della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale di questo Ministero prima dell'entrata in vigore della legge n. 62, che – si ribadisce ancora una volta – è quella del 5 aprile 2001.

Gli Uffici, le Organizzazioni e gli Enti in indirizzo, oltre ad adoperarsi per la massima diffusione delle disposizioni di cui alla presente circolare – in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – si atterranno alle stesse per quel che concerne le istanze intese ad ottenere la concessione dei trattamenti previsti dalla disciplina normativa sopra illustrata.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Dr. Raffaele MORESE)